

proposta di legge n. 213

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 14 giugno 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10:
“NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”

Signori Consiglieri,

risulta necessario approvare una legge regionale che modifichi l'attuale normativa in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo al fine di risolverne alcune problematiche emerse in sede di attuazione, relative alla mancata microchippatura degli animali, al diffondersi di gravi patologie tra la popolazione canina, a carenze strutturali ed organizzative degli ambulatori delle strutture di ricovero dei cani.

Al fine di risolvere le problematiche suddette, con la presente proposta, si provvede innanzi tutto ad innalzare la sanzione amministrativa in caso di mancata registrazione all'anagrafe canina.

Vengono poi, introdotti correttivi alle vigenti disposizioni di legge volti ad assicurare il benessere e la salute degli animali da affezione, prevedendo la realizzazione di programmi di prevenzione della leishmaniosi patologia che si va diffondendo in maniera preoccupante soprattutto tra gli animali ricoverati nei canili pubblici e privati. Per le suddette strutture mancano, inoltre, regole certe in ordine alla corretta gestione dei trattamenti sanitari ed igienici da somministrare agli animali. Per risolvere tali problematiche la proposta prevede l'individuazione di requisiti organizzativi e strutturali degli ambulatori posti nei canili.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 10/1997)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) è aggiunto il seguente:

"1 ter. Con delibera di Giunta regionale sono determinati i requisiti organizzativi e strutturali degli ambulatori indicati alla lettera d) del comma 1."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 10/1997)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 10/1997 è aggiunta la seguente:

"b bis) programmi di prevenzione della leishmaniosi."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 10/1997)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 10/1997 le seguenti parole: "all'articolo 6, comma 2," sono soppresse.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 10/1997 è inserita la seguente:

"c bis) da euro 300 a euro 500 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 2;"